

Contratto di Adesione per la promozione del servizio “Arsenio Lupin” gestito da Axiom Srls

Tra:

Axiom Srls, con sede legale in Via Adriano Cecioni 24, 00155 Roma (RM), C.S. €10.000, P.IVA 18241461005 (di seguito “Axiom” o “Fornitore”)

e

l’Utente che aderisce al servizio denominato “Arsenio Lupin” tramite registrazione telematica o sottoscrizione del presente contratto (di seguito “Utente”).

Le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Oggetto del Contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la regolamentazione del rapporto di procacciamento d’affari non esclusivo tra Axiom Srls, con sede legale in Via Adriano Cecioni 24, 00155 Roma (RM), P.IVA 18241461005 (di seguito “Axiom” o “Società”), e il soggetto che sottoscrive digitalmente il presente accordo (di seguito “Collaboratore”), ai sensi e per gli effetti dell’art. 2222 c.c.

Il Collaboratore si impegna, in piena autonomia organizzativa e senza vincoli di subordinazione, orario o continuità, a svolgere attività di promozione del servizio denominato “Arsenio Lupin”, software in abbonamento sviluppato, gestito e commercializzato da Axiom Srls.

L’attività del Collaboratore consiste esclusivamente nel segnalare potenziali clienti alla Società e nel favorire la diffusione del prodotto, senza alcun potere di rappresentanza, negoziazione, firma o impegno in nome e per conto della Società. Il Collaboratore non può in alcun modo concludere contratti per conto di Axiom, né assumere impegni verso terzi che possano vincolare la Società, ai sensi degli artt. 1387 e ss. c.c.

Il presente contratto non attribuisce al Collaboratore alcun diritto di esclusiva territoriale o di settore; Axiom mantiene la piena facoltà di stipulare analoghi rapporti con terzi e di sviluppare la propria rete commerciale con qualsiasi mezzo ritenga opportuno.

La finalità del rapporto è la segnalazione di soggetti interessati alla sottoscrizione di un abbonamento al servizio Arsenio Lupin, nonché l’incremento della visibilità e della diffusione commerciale del prodotto. In relazione ai clienti validamente acquisiti tramite le modalità di tracciamento riconosciute dalla Società, il Collaboratore potrà maturare le provvigioni previste nel presente contratto.

L’attività oggetto del presente contratto non costituisce in alcun modo:

- a) attività di rappresentanza o agenzia ai sensi degli artt. 1742 e ss. c.c.;
- b) attività professionale soggetta a iscrizione in albi;
- c) attività riservata o regolamentata nel settore finanziario, né consulenza finanziaria ai sensi del D.Lgs. 58/1998 (TUF);
- d) attività di intermediazione, gestione o sollecitazione all’investimento.

Il Collaboratore riconosce che il servizio Arsenio Lupin consiste esclusivamente in un software di monitoraggio e formazione non finanziaria, e che Axiom non svolge alcuna attività di gestione patrimoniale, trading per conto terzi o prestazione di servizi di investimento ai sensi del TUF o del Regolamento UE 600/2014 (MiFIR).

2. Definizioni

Ai fini del presente contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito nel presente articolo, applicabile in ogni parte dell’accordo, salvo diverso espresso richiamo:

- 1. “Società” o “Axiom”: Axiom Srls, con sede legale in Via Adriano Cecioni 24, 00155 Roma (RM), P.IVA 18241461005, titolare del servizio denominato “Arsenio Lupin” e parte del presente contratto.
- 2. “Collaboratore” o “Procacciatore”: la persona fisica o giuridica che sottoscrive digitalmente il presente contratto e che svolge, ai sensi dell’art. 2222 c.c., attività di procacciamento d’affari non esclusivo in favore della Società, senza vincoli di subordinazione, senza poteri di rappresentanza e senza facoltà di impegnare la Società verso terzi.
- 3. “Servizio Arsenio Lupin” o “Prodotto”: il software in abbonamento sviluppato e gestito da Axiom, destinato al monitoraggio dei conti di trading mediante collegamenti API con piattaforme terze (broker, prop firm e provider di dati), nonché alla fruizione di contenuti formativi non finanziari. Il servizio non costituisce attività di gestione, consulenza, intermediazione o servizio di investimento ai sensi del D.Lgs. 58/1998 (TUF).
- 4. “Cliente”: qualsiasi soggetto che sottoscrive un abbonamento al Servizio Arsenio Lupin tramite le modalità di tracciamento ufficiali individuate dalla Società e che effettua almeno un pagamento valido, regolarmente incassato da Axiom. È considerato Cliente del Collaboratore solo colui che risulti correttamente associato attraverso sistemi digitali certificati (referral, link univoco, codice promozionale o assegnazione interna verificabile).
- 5. “Piattaforme Terze”: ogni soggetto, servizio o infrastruttura informatica esterna alla Società, compresi broker, prop firm, fornitori API e provider di dati, la cui operatività è indipendente da Axiom. Ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., la Società non è responsabile per eventuali errori, malfunzionamenti o interruzioni derivanti da tali soggetti.
- 6. “Programma Provvigionale”: l’insieme delle percentuali, delle soglie, delle modalità di maturazione e dei criteri di liquidazione delle provvigioni spettanti al Collaboratore, come disciplinato nel presente contratto e suscettibile di modifiche unilaterali da parte della Società ai sensi dell’art. 1322 c.c.
- 7. “Tracciamento”: il sistema digitale utilizzato da Axiom per attribuire Clienti e abbonamenti al Collaboratore. Il dato generato dal tracciamento costituisce l’unico elemento probatorio valido per la maturazione delle provvigioni, escludendo qualsiasi altra forma di dichiarazione, screenshot o comunicazione non verificabile.

8. “Rete” o “Struttura Multilivello”: l’insieme dei collaboratori eventualmente segnalati o reclutati dal Collaboratore, senza creazione di alcun vincolo gerarchico, subordinato o retributivo ulteriore. La Rete rileva esclusivamente ai fini provvigionali, secondo quanto previsto dal Programma Provvigionale.

9. “Abbonamento Valido”: un abbonamento attivo, pagato e non oggetto di rimborso, storno, chargeback o contestazione. Solo gli Abbonamenti Validi generano provvigioni.

3. Natura del Rapporto

1. Il presente contratto configura un rapporto di procacciamento d’affari non esclusivo ai sensi dell’art. 2222 c.c., rientrando nell’ambito delle collaborazioni di natura autonoma. Il Collaboratore opera in piena libertà organizzativa, senza vincolo di subordinazione, senza obbligo di presenza fisica, senza un orario prestabilito e senza inserimento funzionale nella struttura aziendale di Axiom.

2. Il Collaboratore non è soggetto al potere direttivo, organizzativo o disciplinare della Società, né è tenuto a rendere conto delle modalità con cui svolge la propria attività, restando fermo il solo obbligo di rispettare le disposizioni di legge e le previsioni del presente contratto. Sono espressamente esclusi gli elementi tipici del lavoro subordinato come definiti dalla giurisprudenza consolidata e dall’art. 2094 c.c.

3. Il Collaboratore non assume alcun obbligo di continuità della prestazione né alcun obiettivo minimo di produzione, potendo svolgere l’attività di promozione secondo tempi, modi e criteri da lui autonomamente determinati. La Società non riconosce alcuna retribuzione fissa, indennità, rimborso spese, trattamento di fine rapporto o qualsiasi componente propria dei rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato.

4. Il Collaboratore non è in alcun modo autorizzato ad agire in nome e per conto di Axiom né a concludere contratti con terzi. È escluso qualsiasi rapporto di rappresentanza commerciale, agenzia o mediazione, ai sensi degli artt. 1387 e ss. c.c. e degli artt. 1742 e ss. c.c. Ogni eventuale accordo indebitamente assunto dal Collaboratore non produrrà effetti nei confronti della Società.

5. Il Collaboratore resta pienamente responsabile, ai sensi dell’art. 1218 c.c. e dell’art. 2043 c.c., delle dichiarazioni rese a terzi nell’ambito dell’attività di promozione. In particolare, è fatto divieto assoluto di presentare il Servizio Arsenio Lupin come prodotto finanziario, strumento di investimento, sistema di rendimento garantito o attività riconducibile ai servizi regolamentati dal D.Lgs. 58/1998 (TUF).

6. Il Collaboratore è libero di svolgere altre attività professionali o imprenditoriali, purché non contrarie alla legge o idonee a ledere l’immagine della Società. Non sussiste alcun obbligo di esclusiva, fatto salvo diverso accordo scritto tra le parti.

7. Nulla nel presente contratto potrà essere interpretato come costituzione di società, associazione, joint venture o rapporto di dipendenza tra le parti. Le parti riconoscono reciprocamente la propria autonomia giuridica, patrimoniale e organizzativa.

4. Attività del Collaboratore

1. Il Collaboratore si impegna a svolgere esclusivamente attività di procacciamento d’affari, consistenti nella segnalazione alla Società di soggetti potenzialmente interessati alla sottoscrizione del Servizio Arsenio Lupin. Tale attività dovrà essere svolta nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni del presente contratto e dei principi di correttezza professionale di cui all’art. 1175 c.c.

2. Il Collaboratore potrà promuovere il Servizio attraverso strumenti, mezzi e canali di propria scelta, operando in piena autonomia organizzativa e senza vincoli di orario, luogo o modalità operative. Tale libertà non esclude la responsabilità del Collaboratore per eventuali violazioni di legge, violazioni del presente contratto, condotte scorrette o comunicazioni ingannevoli effettuate a terzi.

3. Il Collaboratore non è autorizzato a:

- a) concludere contratti in nome e per conto della Società;
- b) assumere obblighi che possano vincolare la Società;
- c) incassare somme o pagamenti destinati ad Axiom;
- d) rappresentare di avere poteri diversi da quelli previsti nel presente contratto;
- e) effettuare modifiche, interpretazioni o promesse di condizioni economiche non approvate da Axiom.

4. Il Collaboratore non può in alcun modo presentare il Servizio Arsenio Lupin come attività di consulenza finanziaria, intermediazione, gestione patrimoniale o servizio regolamentato ai sensi del D.Lgs. 58/1998 (TUF) e della normativa europea MiFID II. È altresì vietato qualificare il Servizio come strumento di investimento, promessa di rendimento o mezzo idoneo a generare profitti.

5. Il Collaboratore è responsabile, ai sensi degli artt. 1218, 2043 e 2598 c.c., della veridicità, correttezza e liceità dei contenuti promozionali diffusi tramite qualsiasi mezzo, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicazioni verbali, messaggi, materiale pubblicitario, contenuti digitali, social media, piattaforme di messaggistica e siti web personali. Ogni danno derivante da comunicazioni scorrette, fuorvianti o non conformi ricadrà esclusivamente sul Collaboratore.

6. La Società non esercita poteri di coordinamento o controllo tipici del lavoro subordinato, ma si riserva la facoltà di intervenire, anche mediante sospensione o risoluzione del rapporto, qualora il Collaboratore ponga in essere condotte contrarie alla legge, al presente contratto o idonee a ledere l’immagine, la reputazione o gli interessi di Axiom, ai sensi dell’art. 1453 c.c.

7. Il Collaboratore può, se lo desidera, segnalare o coinvolgere ulteriori soggetti interessati a diventare collaboratori, contribuendo alla formazione di una struttura multilivello, fermo restando che:

- a) tale attività non costituisce in alcun modo rapporto gerarchico, di subordinazione o di coordinamento;
- b) il Collaboratore non ha alcun obbligo retributivo verso tali soggetti;
- c) eventuali provvigioni derivanti dalla rete saranno riconosciute esclusivamente secondo le regole stabilite dalla Società.

8. Qualsiasi utilizzo del marchio “Arsenio Lupin”, del nome Axiom Srls o di elementi del brand deve avvenire in modo conforme alla legge e tale da non arrecare pregiudizio alla Società. Restano esclusi gli usi contrari alla pubblica fede, ingannevoli o idonei a generare confusione presso il pubblico, ai sensi dell’art. 2598 c.c.

5. Descrizione del Servizio “Arsenio Lupin”

1. Il Servizio denominato “Arsenio Lupin” consiste in un software in abbonamento sviluppato e gestito da Axiom Srls, avente finalità esclusivamente informativa e formativa. Il Servizio consente all’utente finale di visualizzare, organizzare e monitorare i dati relativi ai propri conti di trading mediante collegamenti API con piattaforme terze quali broker, prop firm e provider esterni.

2. Il software non esegue operazioni di trading, non impartisce ordini, non gestisce portafogli, non elabora automatismi operativi e non svolge alcuna attività riconducibile ai servizi di investimento di cui agli artt. 1 e 18 del D.Lgs. 58/1998 (TUF) e alla normativa MiFID II. Il Servizio non costituisce in alcun modo consulenza finanziaria, individuale o generica, ai sensi degli artt. 1, comma 5-septies e 18-bis TUF.

3. I dati visualizzati nel software sono generati esclusivamente da Piattaforme Terze, le quali sono indipendenti da Axiom. Pertanto, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., la Società non è responsabile per errori, ritardi, malfunzionamenti, interruzioni di servizio, discrepanze, indisponibilità dei dati o modifiche tecniche intervenute presso tali soggetti.

4. Il Servizio può includere contenuti didattici e formativi a carattere generale, non destinati a fornire raccomandazioni operative, analisi finanziarie, segnali di ingresso/uscita o indicazioni su strategie di investimento. Tali contenuti hanno scopo puramente educativo e non sono da interpretare come strumenti di consulenza o suggerimenti di natura finanziaria, patrimoniale o fiscale.

5. L’utente finale è l’unico responsabile:

- a) del collegamento corretto dei propri account sulle Piattaforme Terze;
- b) delle operazioni effettuate presso tali piattaforme;
- c) dell’accuratezza dei dati inseriti;
- d) della gestione del proprio capitale e delle proprie decisioni operative.

6. Axiom non garantisce la continuità, la disponibilità ininterrotta né l’assenza di errori del Servizio, trattandosi di sistema dipendente da infrastrutture esterne e da Piattaforme Terze. La Società si riserva il diritto di modificare, aggiornare o sospendere il funzionamento del software per esigenze tecniche, manutentive o evolutive, senza che ciò comporti alcun diritto al risarcimento o indennizzo da parte dell’utente o del Collaboratore.

7. Nessun elemento del Servizio o dei materiali messi a disposizione della Società potrà essere interpretato come promessa di risultato, garanzia di rendimento, minimizzazione del rischio o certificazione di profitto. Ogni eventuale comunicazione diffidente effettuata dal Collaboratore è da considerarsi non autorizzata e comporta responsabilità esclusiva del Collaboratore ai sensi degli artt. 1218 e 2043 c.c.

6. Programma Provvigionale

1. Il Collaboratore ha diritto a percepire esclusivamente le provvigioni maturate in relazione ai Clienti che, a seguito della sua attività di procacciamento, sottoscrivono un abbonamento al Servizio Arsenio Lupin e risultano validamente tracciati dai sistemi digitali della Società. La provvigione costituisce l’unico corrispettivo spettante al Collaboratore per l’attività svolta.

2. Le provvigioni sono calcolate secondo le percentuali, le soglie e le modalità stabilite nel Programma Provvigionale adottato da Axiom, che forma parte integrante del presente contratto. Il Programma Provvigionale stabilisce in modo dettagliato:

- a) le percentuali riconosciute in base al livello e alla struttura di rete del Collaboratore;
- b) i requisiti minimi per la maturazione delle provvigioni;
- c) le condizioni per il riconoscimento delle provvigioni su clienti diretti e indiretti;
- d) le ipotesi di perdita o sospensione delle provvigioni già maturate;
- e) le regole della rete multilivello autorizzata.

3. La maturazione delle provvigioni avviene esclusivamente sugli Abbonamenti Validi, ossia sui pagamenti:

- a) effettivamente incassati da Axiom;
- b) non oggetto di rimborso, storno, chargeback, contestazione o insoluto;
- c) riconducibili, tramite Tracciamento, all’attività del Collaboratore.

4. Non danno luogo a provvigione:

- a) i pagamenti rifiutati o non incassati dalla Società;
- b) i pagamenti annullati dal cliente;
- c) gli abbonamenti sospesi, disattivati o scaduti;
- d) gli abbonamenti acquisiti senza tracciamento valido;
- e) i clienti già acquisiti da altri collaboratori o direttamente da Axiom;
- f) gli abbonamenti con scontistiche straordinarie o condizioni speciali non previste dal Programma Provvigionale.

5. Ai sensi dell’art. 1322 c.c., la Società si riserva il diritto di modificare unilateralmente il Programma Provvigionale, ivi incluse percentuali, soglie, criteri di maturazione e condizioni economiche, per esigenze operative, tecniche, fiscali o commerciali. Le modifiche diventano efficaci decorsi 10 giorni dalla pubblicazione nell’area riservata del Collaboratore o tramite comunicazione scritta. L’uso continuato del Servizio e la permanenza nel Programma costituiscono accettazione tacita della modifica.

6. Axiom è l’unico soggetto legittimato a verificare e certificare l’esistenza e la validità dei Clienti attribuiti al Collaboratore. Ai fini della maturazione delle provvigioni, fanno fede esclusivamente i dati contenuti nei sistemi digitali della Società, con espressa esclusione di:

- a) dichiarazioni verbali;
- b) screenshot;
- c) comunicazioni provenienti da terzi;
- d) documenti non prodotti attraverso i sistemi ufficiali della Società.

7. Il Collaboratore dichiara di essere consapevole che la Società potrà effettuare verifiche periodiche sui dati, sui flussi economici, sui sistemi di tracciamento e sulla conformità dell’attività promozionale, potendo sospendere o revocare provvigioni in caso di comportamenti scorretti, violazioni contrattuali, attività ingannevoli o conflitti con la normativa vigente.

8. Le provvigioni maturate non costituiscono retribuzione, compenso fisso o diritto acquisito ai sensi degli artt. 2099 e ss. c.c., ma rappresentano esclusivamente il corrispettivo variabile riconosciuto in relazione ai risultati ottenuti dal Collaboratore nell’ambito dell’attività autonoma regolata dal presente contratto.

7. Criteri di Maturazione delle Provvigioni

1. Le provvigioni si considerano maturate esclusivamente al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni, che costituiscono requisiti essenziali ai fini dell'esigibilità, ai sensi dell'art. 1196 c.c. e in analogia con i principi previsti dall'art. 1748 c.c. per i contratti di intermediazione commerciale:

- a) il Cliente ha sottoscritto un Abbonamento Valido al Servizio Arsenio Lupin;
- b) il relativo pagamento è stato integralmente incassato da Axiom;
- c) il Cliente risulta correttamente tracciato ai sensi dell'Art. 2;
- d) l'abbonamento non è stato oggetto di rimborso, storno, chargeback o sospensione;
- e) non sono in corso verifiche interne, procedure di controllo antifrode o contestazioni relative al Cliente o all'attività del Collaboratore.

2. La provvigione matura per singolo pagamento e non per la mera attivazione dell'abbonamento. Pertanto, ciascun rinnovo mensile o periodico genera una nuova provvigione solo se e nella misura in cui il pagamento sia incassato e validato dalla Società.

3. Non generano provvigione, a titolo meramente esemplificativo:

- a) pagamenti falliti, rifiutati, insoluti o contestati;
- b) abbonamenti sottoscritti con metodologie di pagamento non supportate dai sistemi di tracciamento;
- c) abbonamenti acquistati tramite link o referral diversi da quelli ufficialmente assegnati al Collaboratore;
- d) Clienti già presenti nei database di Axiom prima della segnalazione del Collaboratore;
- e) iscrizioni derivanti da attività non conformi al presente contratto o alla normativa vigente.

4. Qualora un Cliente associato al Collaboratore effettui un pagamento iniziale valido ma successivamente ottenga un rimborso totale o parziale, Axiom avrà facoltà di:

- a) annullare la provvigione non ancora liquidata;
- b) recuperare eventuali provvigioni già liquidate mediante compensazione con somme future dovute al Collaboratore, ai sensi dell'art. 1241 c.c.

5. Nel caso in cui il Cliente appartenga alla Rete Multilivello del Collaboratore, le provvigioni spettanti ai livelli superiori saranno maturate secondo i criteri stabiliti dal Programma Provvigionale e solo se:

- a) il Collaboratore rispetta i requisiti minimi previsti per il proprio livello;
- b) il soggetto che ha generato direttamente il Cliente è un Collaboratore attivo e in regola;
- c) la rete risulti correttamente registrata nei sistemi di Axiom.

In difetto anche di uno solo di tali requisiti, la provvigione multilivello non matura.

6. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova della maturazione delle provvigioni spetta unicamente alla Società. Il Collaboratore riconosce che fanno piena prova ai fini della maturazione delle provvigioni i dati risultanti dai sistemi informatici di Axiom, che costituiscono documento informatico avente efficacia probatoria ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

7. Le provvigioni non maturano in caso di violazione del contratto da parte del Collaboratore, condotte contrarie alla legge, attività promozionali ingannevoli o in contrasto con le norme del TUF, della MiFID II o della disciplina sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 206/2005).

8. La Società, qualora rilevi anomalie, irregolarità o attività sospette, potrà sospendere la maturazione delle provvigioni fino al completamento delle verifiche, senza che ciò possa comportare responsabilità o obbligo risarcitorio nei confronti del Collaboratore.

8. Calcolo e Ammissibilità delle Provvigioni

1. Le provvigioni spettanti al Collaboratore sono calcolate applicando la percentuale prevista dal Programma Provvigionale alla base imponibile costituita dall'importo effettivamente incassato da Axiom per ciascun Abbonamento Valido, al netto di imposte, commissioni di pagamento, scontistiche straordinarie o altri oneri non riconducibili alla Società.

2. Il calcolo delle provvigioni avviene per ciascun pagamento, e non per l'attivazione complessiva dell'abbonamento. Ogni rinnovo periodico costituisce evento economico autonomo ai fini del calcolo provvigionale, purché il relativo pagamento sia validamente incassato.

3. Nel caso di abbonamenti acquistati mediante coupon, sconti, promozioni o riduzioni di prezzo, la provvigione è calcolata sull'importo effettivamente corrisposto dal Cliente e incassato da Axiom, restando esclusa qualsiasi pretesa commisurata al prezzo pieno del servizio.

4. In presenza di più collaboratori che rivendichino la paternità del medesimo Cliente, la provvigione sarà riconosciuta esclusivamente al Collaboratore risultante dal sistema di Tracciamento ufficiale, che costituisce prova unica e insindacabile dell'attribuzione, ai sensi dell'art. 2697 c.c. È esclusa qualsivoglia attribuzione provvigionale sulla base di dichiarazioni informali, comunicazioni verbali, screenshot o altri elementi non generati dal sistema della Società.

5. Qualora il Cliente disattivi, modifichi o trasferisca il proprio abbonamento, il Collaboratore avrà diritto alle provvigioni solo in relazione ai periodi effettivamente pagati e incassati da Axiom. Non è dovuta alcuna provvigione su periodi non goduti, sospesi, rimborsati o oggetto di contestazione.

6. Le provvigioni derivanti dalla Struttura Multilivello (se presenti) sono calcolate sulla base delle percentuali e delle condizioni previste dal Programma Provvigionale, esclusivamente se:

- a) il soggetto che ha generato il Cliente è attivo e in regola;
- b) il Collaboratore soddisfa i requisiti minimi relativi al proprio livello;
- c) la rete risulta correttamente registrata e validata nei sistemi di Axiom;
- d) non sono presenti violazioni contrattuali o irregolarità nelle attività promozionali.

In mancanza anche di uno solo di tali requisiti, le provvigioni multilivello si considerano non ammissibili.

7. Le provvigioni sono determinate con arrotondamenti aritmetici ai due decimali, salvo diversa determinazione tecnica della Società. Eventuali arrotondamenti non impegnano Axiom ad alcuna diversa quantificazione delle somme.

8. Le provvigioni non costituiscono diritto acquisito prima della loro effettiva liquidazione. In particolare, non sono opponibili alla Società eventuali provvigioni risultanti provvisorie o non ancora validate, né quelle soggette a verifica o riconciliazione tecnica.

9. La Società si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1460 c.c., di sospendere la computazione o l'ammissibilità delle provvigioni in presenza di:

- a) violazioni del presente contratto;
- b) attività promozionali scorrette, ingannevoli o contrarie alla legge;
- c) contenziosi con Clienti riconducibili all'attività del Collaboratore;
- d) anomalie tecniche o discrepanze rilevate dai sistemi informatici;
- e) indagini interne o procedure antifrode in corso.

10. Nessuna provvigione è dovuta per Clienti introdotti con modalità irregolari, contrarie alla normativa vigente, a politiche commerciali non autorizzate o mediante pratiche pubblicitarie scorrette ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).

9. Liquidazione delle Provvigioni e Pagamenti

1. Le provvigioni maturate ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 saranno liquidate al Collaboratore esclusivamente previa verifica di regolarità da parte di Axiom, secondo le tempistiche, modalità e strumenti di pagamento stabiliti dalla Società e comunicati nell'area riservata del Collaboratore. La verifica comprende controlli antifrode, riconciliazioni contabili e validazione dei dati provenienti dai sistemi di Tracciamento.

2. La liquidazione delle provvigioni avviene con cadenza mensile, salvo diversa comunicazione scritta da parte di Axiom, e comunque non prima della conclusione del mese in cui le provvigioni sono state maturate, in conformità con i principi di cui all'art. 1196 c.c.

3. Il pagamento delle provvigioni è subordinato al raggiungimento di una soglia minima di maturato, determinata discrezionalmente da Axiom e indicata nell'area riservata. Qualora il Collaboratore non raggiunga tale soglia, l'importo maturato sarà riportato al mese successivo, senza corresponsione di interessi o rivalutazioni.

4. Nel caso in cui il Collaboratore sia un soggetto privo di Partita IVA, il pagamento delle provvigioni potrà avvenire esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa relativa alle prestazioni occasionali (art. 2222 c.c.), con applicazione della ritenuta d'acconto del 20% ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/1973. Il Collaboratore dovrà rilasciare regolare ricevuta fiscale secondo la legislazione vigente.

5. Nel caso in cui il Collaboratore sia titolare di Partita IVA, il pagamento delle provvigioni è subordinato all'emissione di fattura elettronica conforme alla normativa fiscale applicabile. L'assenza o irregolarità della fattura sospende la liquidazione delle provvigioni fino alla regolarizzazione.

6. Il Collaboratore è responsabile della correttezza e dell'aggiornamento dei propri dati fiscali e bancari. Axiom non è responsabile per ritardi, impossibilità di pagamento o errori derivanti da:

- a) coordinate bancarie errate;
- b) dati fiscali incompleti o non aggiornati;
- c) metodi di pagamento non supportati;
- d) blocchi o limitazioni imposte dagli intermediari finanziari del Collaboratore.

7. La Società si riserva la facoltà di sospendere o ritardare il pagamento delle provvigioni nel caso in cui:

- a) siano in corso verifiche sulle attività del Collaboratore;
- b) siano rilevate anomalie nel comportamento del Cliente o nei pagamenti effettuati;
- c) siano aperti reclami, contestazioni o chargeback;
- d) vi siano fondati sospetti di violazioni contrattuali o normative;
- e) il Collaboratore non abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente contratto.

8. Qualora un pagamento del Cliente venga successivamente rimborsato, stornato o contestato, Axiom avrà diritto di:

- a) annullare la provvigione corrispondente se non ancora liquidata;
- b) recuperare la provvigione già erogata mediante compensazione con provvigioni future, ai sensi degli artt. 1241 e ss. c.c.;
- c) richiedere la restituzione immediata delle somme indebitamente percepite.

9. Le liquidazioni avverranno tramite bonifico bancario, piattaforme di pagamento digitale o altri strumenti indicati da Axiom, senza che il Collaboratore possa avanzare pretese in merito alla modalità scelta.

10. Il Collaboratore dichiara di essere consapevole che le provvigioni non costituiscono reddito da lavoro subordinato, né trattamento economico fisso o garantito, ma esclusivamente corrispettivo variabile commisurato all'attività di procacciamento svolta ai sensi dell'art. 2222 c.c.

11. La Società non riconosce alcun interesse, penalità o indennizzo per provvigioni sospese, ritardate o ricalcolate nel rispetto del presente contratto. Il Collaboratore rinuncia espressamente a qualsiasi diritto in tal senso.

10. Obblighi del Collaboratore

1. Il Collaboratore si impegna a svolgere la propria attività nel rispetto della legge, dei principi di correttezza professionale (art. 1175 c.c.) e delle disposizioni contenute nel presente contratto, assumendo piena responsabilità per le proprie condotte ai sensi degli artt. 1218 e 2043 c.c.

2. Il Collaboratore si obbliga a promuovere il Servizio Arsenio Lupin in modo veritiero, trasparente e non ingannevole, evitando dichiarazioni false, incomplete, fuorvianti o idonee a creare aspettative non realistiche negli utenti finali, anche in conformità al D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) in materia di pratiche commerciali scorrette.

3. Il Collaboratore non può presentare il Servizio Arsenio Lupin come:

- a) servizio di investimento, consulenza finanziaria o gestione patrimoniale;
- b) strumento atto a generare profitti garantiti o rendimenti certi;
- c) mezzo per effettuare trading automatizzato o operatività finanziaria;
- d) soluzione che riduce, elimina o assicura protezione dal rischio.

Ogni violazione costituisce giusta causa di sospensione o risoluzione del rapporto.

4. Il Collaboratore si obbliga a non utilizzare marchi, loghi, materiali aziendali o segni distintivi di Axiom in modo contrario alle disposizioni del presente contratto o suscettibile di ledere l'immagine della Società. Resta altresì vietata qualsiasi forma di registrazione di domini, pagine social o contenuti online che possano generare confusione con il brand aziendale, ai sensi dell'art. 2598 c.c.

5. Il Collaboratore è tenuto a:

- a) mantenere riservate tutte le informazioni apprese nell'ambito del rapporto, ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale;

- b) custodire con cura le proprie credenziali di accesso alla piattaforma;
- c) aggiornare tempestivamente i dati personali, fiscali e bancari necessari alla liquidazione delle provvigioni;
- d) comunicare tempestivamente alla Società eventuali irregolarità, anomalie o segnalazioni ricevute da Clienti.

6. Il Collaboratore non può:

- a) concludere contratti per conto della Società;
- b) incassare somme destinate ad Axiom;
- c) assumere impegni economici o contrattuali in nome della Società;
- d) rappresentare di avere poteri diversi da quelli propri del procuratore d'affari.

Ogni atto compiuto in violazione del presente comma non produrrà effetti nei confronti di Axiom e potrà comportare il risarcimento dei danni.

7. Il Collaboratore è responsabile integralmente dei contenuti da lui prodotti e diffusi nella promozione del Servizio, anche nei casi in cui eserciti la libertà totale di generare materiale promozionale. Restano a totale carico del Collaboratore eventuali responsabilità civili, penali, amministrative o fiscali derivanti dalla pubblicazione di contenuti illeciti, diffamatori, non veritieri o violativi di diritti di terzi.

8. È fatto obbligo al Collaboratore di evitare qualsiasi forma di spamming, marketing aggressivo, contatto indesiderato o attività contraria alle normative applicabili in materia di comunicazioni commerciali e protezione dei dati (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003).

9. Il Collaboratore si impegna a collaborare in buona fede con la Società in caso di contestazioni, reclami, richieste di chiarimento o verifiche relative ai Clienti a lui associati. Il mancato riscontro costituirà inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c.

10. Il Collaboratore è tenuto a svolgere l'attività in modo da non arrecare danno, diretto o indiretto, all'immagine, alla reputazione o agli interessi della Società. Ogni violazione rilevante potrà determinare la sospensione immediata o la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c.

11. Responsabilità del Collaboratore

1. Il Collaboratore è responsabile, ai sensi degli artt. 1218 e 2043 c.c., della corretta esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e degli obblighi ivi previsti. Ogni danno, diretto o indiretto, causato alla Società, ai Clienti o a terzi in conseguenza della sua condotta sarà integralmente a suo carico.

2. Il Collaboratore risponde integralmente della veridicità, liceità e conformità delle informazioni fornite ai potenziali Clienti in relazione al Servizio Arsenio Lupin. In particolare, il Collaboratore è responsabile per:

- a) dichiarazioni false o fuorvianti;
- b) omissioni rilevanti;
- c) promesse di rendimento o garanzie non autorizzate;
- d) qualificazioni improprie del Servizio come prodotto finanziario, consulenza o investimento;
- e) comunicazioni contrarie alla normativa sulle pratiche commerciali scorrette (D.Lgs. 206/2005).

3. Il Collaboratore è l'unico responsabile dei contenuti pubblicati, diffusi o condivisi tramite mezzi propri, compresi siti web, social network, piattaforme di messaggistica e materiali autoprodotti. Ai sensi dell'art. 2043 c.c., sono a suo esclusivo carico eventuali responsabilità civili, penali, amministrative o fiscali derivanti dalla pubblicazione di contenuti illeciti, ingannevoli, denigratori, violativi della privacy o lesivi di diritti di terzi.

4. Il Collaboratore risponde personalmente dell'uso improprio o non autorizzato del marchio "Arsenio Lupin", del nome Axiom Srls e di qualsiasi segno distintivo aziendale, ai sensi dell'art. 2598 c.c. e della normativa sul diritto industriale. L'uso non autorizzato potrà comportare la sospensione immediata del rapporto e la richiesta di risarcimento dei danni.

5. Il Collaboratore è responsabile della custodia e della riservatezza delle proprie credenziali di accesso alla piattaforma. Ogni utilizzo improprio, accesso abusivo o violazione della sicurezza informatica riconducibile a condotta negligente del Collaboratore ricadrà sotto la sua esclusiva responsabilità, anche ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c.

6. Il Collaboratore è responsabile della correttezza dei dati anagrafici, fiscali e bancari forniti alla Società. Eventuali errori, omissioni o irregolarità che impediscano o ritardino la liquidazione delle provvigioni non generano responsabilità né obblighi risarcitori a carico della Società.

7. Il Collaboratore si assume ogni responsabilità in materia fiscale, previdenziale e contributiva derivante dalle provvigioni percepite. In caso di irregolarità, omissioni o inadempimenti imputabili al Collaboratore, Axiom non potrà essere ritenuta responsabile in alcun modo, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 472/1997 e della normativa applicabile.

8. Qualora la condotta del Collaboratore determini contestazioni, chargeback, richieste di rimborso o reclami da parte dei Clienti, Axiom potrà sospendere le provvigioni derivanti dall'attività del Collaboratore e, nei casi più gravi, risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., restando impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni.

9. Il Collaboratore è responsabile dell'attività dei soggetti facenti parte della propria Rete Multilivello, limitatamente alle condotte promozionali da essi poste in essere che risultino riconducibili alla sua iniziativa. Axiom potrà esercitare azione di rivalsa nei confronti del Collaboratore per danni derivanti da comportamenti illeciti, ingannevoli o scorretti della sua Rete.

10. Il Collaboratore manleva espressamente Axiom da qualsiasi pretesa, richiesta, azione o responsabilità derivante da comportamenti o dichiarazioni non conformi al presente contratto o alla normativa vigente, impegnandosi a tenere indenne la Società **da ogni danno, onere o spesa, ivi incluse spese legali.**

Art. 12 – Obblighi della Società

1. Axiom si impegna a mettere a disposizione del Collaboratore una piattaforma digitale per la consultazione dei dati relativi alle provvigioni maturate, ai Clienti tracciati e alle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, nel rispetto degli artt. 1175 e 1375 c.c. (buona fede contrattuale).

2. La Società si obbliga a liquidare al Collaboratore le provvigioni effettivamente maturate e validate ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 9 del presente contratto, secondo le modalità e le tempistiche previste nel Programma Provvigionale, subordinatamente alla piena regolarità fiscale e amministrativa del Collaboratore.

3. Axiom garantisce che il sistema di Tracciamento utilizzato per l'attribuzione dei Clienti è progettato per assicurare la corretta associazione tra Cliente e Collaboratore, fermo restando che la Società non risponde di eventuali malfunzionamenti derivanti da soggetti terzi, quali provider API, piattaforme di pagamento, broker o prop firm, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c.

4. La Società si impegna a fornire al Collaboratore informazioni veritiere e aggiornate sul Servizio Arsenio Lupin, nonché eventuali comunicazioni necessarie all'esecuzione del contratto. Axiom non è tuttavia tenuta a fornire formazione specifica, assistenza commerciale personalizzata o affiancamento operativo, essendo il Collaboratore autonomo nello svolgimento della propria attività.

5. Axiom non assume alcun obbligo di esclusiva territoriale, commerciale o di qualunque altra natura nei confronti del Collaboratore. La Società mantiene piena facoltà di stipulare rapporti analoghi con altri soggetti, di operare tramite canali diversi e di gestire direttamente trattative commerciali con Clienti potenzialmente riconducibili al Collaboratore.

6. Axiom garantisce che il Servizio Arsenio Lupin è conforme alla normativa tecnica e digitale vigente, nei limiti delle tecnologie utilizzate e delle infrastrutture esterne dalle quali dipende. La Società potrà tuttavia sospendere temporaneamente il servizio per motivi di manutenzione, aggiornamento, sicurezza o adeguamento normativo, senza che ciò comporti responsabilità o indennizzi a favore del Collaboratore o dei Clienti.

7. La Società si impegna a trattare i dati personali del Collaboratore nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, limitatamente alle finalità necessarie alla gestione del rapporto contrattuale e alla liquidazione delle provvigioni.

8. Fermo restando quanto sopra, Axiom non assume ulteriori obblighi derivanti dal presente contratto se non quelli espressamente indicati. Qualsiasi altra prestazione richiesta dal Collaboratore potrà essere erogata discrezionalmente dalla Società, senza che ciò comporti modifica del contratto o creazione di diritti futuri.

13. Limitazioni di Responsabilità della Società

1. Axiom non potrà essere ritenuta responsabile per danni diretti, indiretti, consequenziali, patrimoniali o non patrimoniali derivanti, anche solo in parte, da:

- a) malfunzionamenti, ritardi, interruzioni o indisponibilità del Servizio Arsenio Lupin;
- b) errori, indisponibilità o anomalie delle Piattaforme Terze (broker, prop firm, provider API, servizi di pagamento), ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c.;
- c) erronea connessione, configurazione o gestione degli account da parte dei Clienti;
- d) condotte del Collaboratore o della sua Rete, incluse comunicazioni scorrette, promesse non autorizzate, pubblicità ingannevole o attività in violazione della normativa vigente;
- e) interruzioni dovute a manutenzione, aggiornamenti o interventi tecnici necessari per la sicurezza o il corretto funzionamento della piattaforma.

2. Axiom non garantisce che il Servizio Arsenio Lupin sia esente da errori, bug, interruzioni o anomalie, né che operi senza soluzione di continuità. Il Servizio è fornito "nello stato in cui si trova" e "secondo disponibilità", secondo la prassi stabilita dall'art. 1469-bis c.c., senza garanzie espresse o implicite circa la sua idoneità a specifici scopi.

3. Axiom non risponde per eventi di forza maggiore, caso fortuito o circostanze imprevedibili che possano pregiudicare la funzionalità del Servizio o la liquidazione delle provvigioni, ivi inclusi, a titolo esemplificativo: blackout, attacchi informatici, malfunzionamenti di rete, guasti hardware, interruzioni dei fornitori di servizi esterni o eventi naturali straordinari.

4. La Società non assume responsabilità per:

- a) la qualità, la veridicità o la correttezza dei dati trasmessi dai broker e dalle Piattaforme Terze;
- b) operazioni finanziarie effettuate dagli utenti finali;
- c) decisioni di investimento, trading o gestione del capitale assunte dai Clienti;
- d) interpretazioni errate del funzionamento del Servizio da parte del Collaboratore o dei Clienti.

Nessun elemento del Servizio costituisce raccomandazione, consulenza o indicazione operativa ai sensi degli artt. 1 e 18 del D.Lgs. 58/1998.

5. La responsabilità di Axiom per eventuali inadempimenti, quando accertata ai sensi dell'art. 1218 c.c., è in ogni caso limitata all'importo massimo pari alle provvigioni effettivamente maturate dal Collaboratore negli ultimi 12 mesi precedenti l'evento contestato. Sono esclusi risarcimenti per perdita di profitto, mancato guadagno, avviamento, o danni indiretti comunque denominati.

6. Axiom non risponde per eventuali contestazioni, reclami, chargeback o richieste di rimborso riconducibili a condotte del Collaboratore o della sua Rete. In tali casi, la Società potrà sospendere o revocare il pagamento delle provvigioni e rivalersi sul Collaboratore ai sensi dell'art. 1299 c.c.

7. Il Collaboratore dichiara di accettare che i sistemi informatici di Axiom costituiscano prova piena e insindacabile delle attività svolte, delle provvigioni maturate e dei Clienti attribuiti. Eventuali errori tecnici non imputabili alla Società non potranno costituire fonte di responsabilità.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nella massima misura consentita dalla legge. In nessun caso il Collaboratore potrà avanzare pretese ulteriori rispetto a quanto espressamente previsto nel presente contratto.

14. Uso del Marchio e del Materiale Aziendale

1. Il Collaboratore riconosce che il marchio "Arsenio Lupin", la denominazione sociale "Axiom Srls", i loghi, i nomi commerciali, i segni distintivi, i materiali informativi e qualsiasi contenuto grafico o testuale messo a disposizione dalla Società sono protetti dal D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) e sono di esclusiva titolarità di Axiom Srls.

2. Il Collaboratore è autorizzato a utilizzare il marchio "Arsenio Lupin" e gli altri segni distintivi della Società esclusivamente per finalità connesse all'attività di procacciamento d'affari prevista dal presente contratto, nel rispetto delle disposizioni ivi contenute e in modo conforme alla legge, al buon costume e alla correttezza professionale di cui all'art. 2598 c.c.

3. È vietato qualsiasi uso del marchio, dei loghi o del materiale aziendale che possa:

- a) generare confusione presso il pubblico;
- b) suggerire l'esistenza di un rapporto diverso da quello di procacciamento d'affari;
- c) far ritenere che il Collaboratore rappresenti formalmente la Società o sia autorizzato a stipulare contratti in suo nome;
- d) essere interpretato come promozione di un servizio finanziario regolamentato o atto a generare rendimenti garantiti.

4. È espressamente vietata la registrazione, da parte del Collaboratore, di nomi a dominio, profili social, pagine web, account pubblicitari o qualsiasi altro spazio digitale contenente i marchi o segni distintivi di Axiom, o elementi ad essi simili o confondibili, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 30/2005.

5. Il Collaboratore può realizzare materiale promozionale autonomo, nel rispetto della libertà espressamente concessa nel presente contratto, ma resta unico responsabile per:

- a) la veridicità dei contenuti;
 - b) la conformità alla normativa vigente;
 - c) l'assenza di messaggi ingannevoli o non autorizzati;
 - d) la tutela del marchio e dell'immagine di Axiom;
 - e) l'osservanza della disciplina sulla pubblicità commerciale (artt. 2598 c.c. e ss.).
- Axiom non assume alcuna responsabilità per contenuti autoprodotti dal Collaboratore.

6. La Società si riserva il diritto di richiedere la rimozione immediata di qualsiasi contenuto o materiale ritenuto non conforme al presente contratto, alla normativa vigente o idoneo a danneggiare la propria immagine, reputazione o credibilità commerciale. Il Collaboratore dovrà provvedere alla rimozione entro 24 ore dalla richiesta, a pena di sospensione del rapporto o risoluzione per giusta causa ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.

7. Qualsiasi uso non autorizzato del marchio, dei loghi o del materiale aziendale potrà costituire violazione della proprietà industriale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 30/2005, con facoltà per la Società di agire per il risarcimento dei danni e per ottenere la cessazione dell'uso illegittimo.

8. Il Collaboratore riconosce che la facoltà di utilizzare il marchio e il materiale aziendale è concessa in via revocabile e può essere modificata o ritirata da Axiom in qualsiasi momento, senza che ciò comporti responsabilità o indennizzi a favore del Collaboratore.

15. Riservatezza e Protezione dei Dati

1. Il Collaboratore si impegna a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale, organizzativa o economica apprese nell'ambito del presente rapporto, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo: strategie aziendali, processi interni, dati dei Clienti, informazioni relative al sistema di Tracciamento, politiche provvigionali, contenuti della piattaforma e materiali proprietari (di seguito "Informazioni Riservate"). Tali informazioni non potranno essere divulgate né utilizzate per finalità estranee all'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 98 e 99 del D.Lgs. 30/2005.

2. L'obbligo di riservatezza ha durata illimitata, proseguendo anche dopo la cessazione del rapporto, per qualsiasi causa essa avvenga, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. (correttezza e buona fede contrattuale).

3. Il Collaboratore è tenuto ad adottare ogni misura idonea a proteggere le Informazioni Riservate da accessi non autorizzati, divulgazione indebita o utilizzo improprio, rispondendo personalmente di eventuali violazioni o danni derivanti dalla loro mancata tutela.

4. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), la Società informa il Collaboratore che il trattamento dei suoi dati personali avviene in qualità di Titolare del Trattamento, esclusivamente per finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale, alla determinazione e liquidazione delle provvigioni, alla conformità fiscale e amministrativa e all'adempimento degli obblighi di legge.

5. Il Collaboratore si impegna a trattare eventuali dati personali dei Clienti o di altri collaboratori nel pieno rispetto del GDPR e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, limitandosi esclusivamente ai dati strettamente necessari all'attività di procacciamento. Il Collaboratore è responsabile, ai sensi degli artt. 4, 5, 32 e 82 GDPR, per qualsiasi trattamento illecito, negligente o non autorizzato di dati personali da lui eseguito.

6. È fatto divieto assoluto al Collaboratore di:

- a) raccogliere, conservare, trattare o trasmettere dati personali dei Clienti senza specifico consenso;
- b) salvare credenziali di accesso, dati sensibili o informazioni bancarie dei Clienti;
- c) effettuare trattamenti non richiesti o non conformi alla normativa;
- d) condividere dati personali su piattaforme non sicure o non autorizzate.

7. In caso di violazione della normativa sulla privacy o di incidente di sicurezza (data breach) imputabile al Collaboratore, Axiom potrà:

- a) sospendere o risolvere il contratto con effetto immediato ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.;
- b) rivalersi sul Collaboratore per ogni danno, sanzione, costo o responsabilità conseguente;
- c) segnalare l'accaduto alle autorità competenti, qualora previsto dal GDPR.

8. Axiom non sarà responsabile per trattamenti di dati personali eseguiti dal Collaboratore in violazione delle norme applicabili o delle istruzioni contrattuali. In tali casi, il Collaboratore dovrà tenere indenne e manlevare la Società da qualsiasi responsabilità, richiesta risarcitoria, sanzione o pretesa derivante da tali condotte, ai sensi dell'art. 1229 c.c. e degli artt. 82 e 83 GDPR.

16. Durata del Contratto

1. Il presente contratto ha durata a tempo indeterminato, decorrente dalla data di sottoscrizione digitale da parte del Collaboratore, ai sensi dell'art. 1326 c.c.

2. Il rapporto potrà proseguire senza soluzione di continuità fintanto che entrambe le parti manterranno volontà di proseguire la collaborazione, salvo quanto previsto dagli articoli successivi in tema di recesso e risoluzione.

3. La continuità del rapporto non comporta in alcun modo la trasformazione della collaborazione autonoma in rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o di agenzia, essendo esclusi gli elementi tipici dell'art. 2094 c.c. e degli artt. 1742 e ss. c.c.

4. La permanenza del Collaboratore nel Programma Provvigionale è subordinata alla regolare osservanza degli obblighi contrattuali, nonché alla conformità dell'attività svolta alle normative applicabili. In caso di violazioni, la durata del rapporto può essere interrotta dalla Società secondo le modalità previste dagli artt. 17 e 18 del presente contratto.

5. La mera durata del rapporto non attribuisce al Collaboratore alcun diritto all'indennità di fine rapporto, all'indennità sostitutiva, a compensazioni economiche o a benefici assimilabili a quelli previsti nei rapporti di agenzia, essendo espressamente esclusa l'applicazione dell'art. 1751 c.c.

6. Qualora Axiom decida di interrompere il Programma Provvigionale, modificarne la struttura o cessare la commercializzazione del Servizio Arsenio Lupin, il presente contratto potrà considerarsi risolto di diritto senza necessità di alcuna procedura particolare, né obbligo di riconoscimento di indennità o risarcimenti, salva la liquidazione delle sole provvigioni già maturate ai sensi del presente accordo.

17. Recesso

1. Ciascuna delle parti può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta trasmessa tramite PEC, e-mail o altro mezzo tracciabile indicato dalla Società. Il recesso avrà effetto dal decimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione, salvo diverso termine indicato da Axiom nell'interesse della tutela aziendale.

2. Axiom si riserva la facoltà di esercitare il recesso con effetto immediato, senza preavviso, qualora:

- a) il Collaboratore ponga in essere comportamenti non conformi alla legge o al presente contratto;
 - b) vi siano rischi per l'immagine della Società;
 - c) emergano irregolarità fiscali, amministrative o tecniche rilevanti;
 - d) la permanenza del Collaboratore nel Programma Provvigionale possa esporre la Società a responsabilità o contestazioni.
- In tali ipotesi, il recesso immediato non darà luogo a indennità, compensi ulteriori o richieste risarcitorie.

3. A seguito del recesso, il Collaboratore:

- a) conserva il diritto a percepire esclusivamente le provvigioni già maturate e validate ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 9;
- b) non matura ulteriori provvigioni a partire dalla data di efficacia del recesso;
- c) decade automaticamente da qualsiasi posizione nella Rete Multilivello e perde ogni diritto provvigionale sugli eventuali collaboratori da lui introdotti;
- d) deve cessare immediatamente ogni utilizzo del marchio, dei nomi, dei loghi o dei materiali riconducibili alla Società.

4. Il Collaboratore non potrà avanzare pretese economiche ulteriori, indennità o forme di compensazione in relazione al recesso, essendo espressamente esclusa l'applicazione dell'art. 1751 c.c. relativo ai rapporti di agenzia.

5. In ogni caso di cessazione del rapporto, restano salvi i diritti della Società al recupero di eventuali somme indebitamente percepite e al risarcimento dei danni derivanti da comportamenti del Collaboratore contrari agli obblighi contrattuali o alla normativa vigente.

18. Sospensione e Risoluzione per Giusta Causa

1. Axiom potrà disporre la sospensione immediata dell'accesso del Collaboratore alla piattaforma, al Programma Provvigionale e ai sistemi di Tracciamento qualora emergano elementi idonei a far presumere:

- a) violazioni degli obblighi contrattuali;
- b) condotte scorrette, ingannevoli o pregiudizievoli per l'immagine o gli interessi della Società;
- c) utilizzo improprio del marchio, dei loghi o dei materiali aziendali;
- d) irregolarità fiscali, amministrative o documentali;
- e) contestazioni, reclami o chargeback collegati all'attività del Collaboratore;
- f) trattamenti di dati personali non conformi alla normativa GDPR;
- g) attività fraudolente, tentativi di manipolazione del Tracciamento o elusione del Programma Provvigionale.

La sospensione può essere adottata anche senza preavviso quando necessario per tutelare la Società, ai sensi dell'art. 1460 c.c.

2. Costituiscono giusta causa di risoluzione immediata del presente contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., senza alcun preavviso né indennità:

- a) la diffusione di informazioni false, ingannevoli o non autorizzate sul Servizio Arsenio Lupin;
- b) la presentazione del Servizio come consulenza finanziaria, investimento, attività di trading o prodotto idoneo a generare rendimenti garantiti;
- c) l'incasso non autorizzato di somme spettanti alla Società;
- d) l'utilizzo illecito, fuorviante o denigratorio del marchio e dei segni distintivi di Axiom;
- e) la pubblicazione di contenuti diffamatori, denigratori o idonei a danneggiare la reputazione della Società;
- f) il trattamento illecito, negligente o abusivo di dati personali ai sensi del GDPR;
- g) condotte riconducibili a pratiche commerciali scorrette ai sensi del D.Lgs. 206/2005;
- h) attività fraudolente, tentativi di alterare o falsare la rete multilivello o le provvigioni;
- i) violazioni gravi o reiterate degli obblighi contrattuali;
- j) qualunque comportamento che esponga la Società a rischi legali, fiscali, reputazionali o economici.

3. La risoluzione per giusta causa comporta:

- a) cessazione immediata del rapporto contrattuale;
- b) perdita del diritto a maturare nuove provvigioni dalla data della risoluzione;
- c) sospensione o revoca delle provvigioni non ancora validate;
- d) decadenza da qualsiasi posizione nella Rete Multilivello;
- e) obbligo di cessare immediatamente l'utilizzo del marchio e dei materiali aziendali;
- f) obbligo di restituzione di eventuali materiali, informazioni o credenziali riservate.

4. Restano salvi i diritti di Axiom al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c., nonché la facoltà di trattenere, compensare o recuperare somme indebitamente percepite dal Collaboratore, anche mediante compensazione con provvigioni future ai sensi degli artt. 1241 e ss. c.c.

5. L'esercizio dei diritti di sospensione o risoluzione da parte della Società non potrà in alcun caso generare pretese economiche, indennità, compensazioni o diritti ulteriori a favore del Collaboratore, restando il rapporto disciplinato dall'art. 2222 c.c. e non dalle norme sul lavoro subordinato o sull'agenzia.

19. Modifiche Contrattuali e del Programma Provvigionale

1. Ai sensi dell'art. 1322 c.c. (autonomia contrattuale) e in analogia con i poteri di modifica unilaterale previsti dall'art. 118 TUB, Axiom si riserva il diritto di modificare, aggiornare, integrare o sostituire in qualsiasi momento:

- a) il presente contratto;
- b) il Programma Provvigionale;
- c) le percentuali di provvigione e le relative soglie;
- d) le modalità di calcolo delle provvigioni;

- e) la struttura multilivello;
- f) il sistema di Tracciamento;
- g) le procedure operative e tecniche;
- h) le modalità di accesso alla piattaforma;
- i) le condizioni economiche del Servizio Arsenio Lupin.

2. Le modifiche avranno effetto decorsi 10 giorni dalla loro comunicazione al Collaboratore, che potrà avvenire tramite:

- a) pubblicazione nell'area riservata della piattaforma;
- b) comunicazione via e-mail;
- c) notifica interna al sistema;
- d) altro mezzo ritenuto idoneo dalla Società.

La comunicazione si considera validamente effettuata al momento della pubblicazione o invio.

3. La prosecuzione dell'attività da parte del Collaboratore successivamente alla data di efficacia delle modifiche costituisce accettazione tacita e integrale delle nuove condizioni, ai sensi dell'art. 1362 c.c. (interpretazione del contratto secondo la volontà delle parti).

4. In caso di mancata accettazione delle modifiche, il Collaboratore avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 17, senza diritto ad alcuna indennità, rimborso o pretesa economica. In tal caso, il Collaboratore avrà diritto esclusivamente alle provvigioni già maturate e validate prima della data di efficacia del recesso.

5. Axiom potrà modificare il Programma Provvigionale o il presente contratto anche con effetto immediato qualora tali modifiche siano necessarie per:

- a) adeguamento a normative imperative sopravvenute;
- b) motivi di sicurezza informatica;
- c) prevenzione o repressione di abusi, frodi o irregolarità;
- d) tutela dell'immagine, della reputazione o degli interessi della Società;
- e) modifiche tecnologiche delle Piattaforme Terze;
- f) esigenze organizzative o operative improrogabili.

In tali ipotesi, la modifica immediata non darà luogo ad alcun indennizzo.

6. Nessuna modifica potrà essere richiesta dal Collaboratore, né questi potrà pretendere deroghe, interpretazioni estensive o trattamenti più favorevoli rispetto a quanto previsto dal contratto nella sua versione più aggiornata.

7. Le versioni aggiornate del contratto e del Programma Provvigionale sostituiscono integralmente le precedenti e costituiscono l'unico documento valido ed efficace tra le parti.

20. Clausola di Manleva

1. Il Collaboratore si impegna a manlevare e tenere indenne Axiom Srls, i suoi amministratori, dipendenti, collaboratori, incaricati e soggetti ad essa collegati da qualsiasi responsabilità, danno, perdita, costo o spesa (incluse le spese legali e professionali), derivante da:

- a) violazioni del presente contratto;
- b) dichiarazioni false, ingannevoli o non autorizzate relative al Servizio Arsenio Lupin;
- c) trattamenti illeciti di dati personali in violazione del GDPR;
- d) utilizzo improprio o illecito del marchio, dei loghi o del materiale aziendale;
- e) attività promozionali contrarie alla legge o alle normative di settore;
- f) condotte scorrette, diffamatorie, fraudolente o idonee a pregiudicare l'immagine della Società;
- g) pratiche commerciali scorrette ai sensi del D.Lgs. 206/2005;
- h) contestazioni, reclami, richieste di rimborso o chargeback generati da condotte del Collaboratore;
- i) attività illecite o irregolari poste in essere dai membri della sua Rete Multilivello;
- j) conseguenze di irregolarità fiscali, amministrative o dichiarative imputabili al Collaboratore.

2. La manleva si estende a qualsiasi pretesa, azione o domanda, giudiziale o stragiudiziale, promossa da Clienti, terzi, autorità amministrative, organismi di vigilanza o enti pubblici, indipendentemente dalla natura della violazione contestata.

3. Ai sensi degli artt. 2055 e 1299 c.c., qualora Axiom sia chiamata a rispondere in solido con il Collaboratore per fatti a lui imputabili, la Società avrà diritto di esercitare azione di regresso nei confronti del Collaboratore per l'intero importo corrisposto o dovuto a terzi.

4. Axiom avrà altresì il diritto di trattenere, sospendere o compensare, ai sensi degli artt. 1241 e ss. c.c., qualsiasi somma dovuta al Collaboratore (incluse provvigioni maturate ma non ancora liquidate) al fine di coprire, anche parzialmente:

- a) danni subiti;
- b) costi sostenuti;
- c) spese legali;
- d) sanzioni amministrative;
- e) somme dovute a terzi a causa del comportamento del Collaboratore.

5. La presente clausola opera anche successivamente alla cessazione del contratto, a qualsiasi titolo intervenuta, e rimarrà efficace fino alla prescrizione di tutte le eventuali pretese risarcitorie o amministrative derivanti dai fatti imputabili al Collaboratore.

6. Resta espressamente esclusa qualsiasi limitazione della responsabilità del Collaboratore per dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 1229, comma 2, c.c.

21. Legge Applicabile e Foro Competente

1. Il presente contratto è regolato e interpretato secondo la legge italiana, ai sensi dell'art. 1321 c.c. e seguenti, nonché delle altre disposizioni normative applicabili in materia di contratti d'opera, procacciamento d'affari e diritti delle obbligazioni.

2. Per qualsiasi controversia relativa a:

- a) interpretazione;
- b) esecuzione;
- c) validità;

- d) efficacia;
- e) risoluzione del presente contratto;
- f) rapporti economici connessi o derivanti da esso;

sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con espressa esclusione di qualunque altro foro alternativo o concorrente, ai sensi dell'art. 28 c.p.c.

3. È espressamente esclusa l'applicazione di fori diversi per ragioni di domicilio del Collaboratore, attività svolta, luogo di generazione del Cliente o altre circostanze.

La presente clausola di deroga convenzionale alla competenza territoriale prevale su ogni disposizione contraria, fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili in materia di consumatori, ove applicabili.

4. Le parti rinunciano sin d'ora a sollevare eccezioni relative a incompetenza territoriale o a sostenere la competenza di un foro diverso da quello espressamente pattuito nel presente articolo.

22. Accettazione Digitale e Firma Elettronica

1. Il presente contratto è validamente concluso attraverso accettazione digitale da parte del Collaboratore mediante:

- a) firma elettronica semplice, avanzata o qualificata ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- b) spunta di accettazione ("flag") all'interno della piattaforma;
- c) conferma via e-mail o tramite sistema informatico integrato nella piattaforma Arsenio Lupin;
- d) caricamento dell'account e conseguente conferma dei dati, ove previsto.

Tali modalità producono gli stessi effetti giuridici della sottoscrizione autografa ai sensi dell'art. 2702 c.c.

2. L'accettazione digitale del contratto costituisce piena e integrale adesione a tutte le clausole in esso contenute, comprese le clausole vessatorie ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., che si considerano specificamente approvate anche se accettate con modalità elettroniche.

3. Ai sensi degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. 82/2005, la validità del contratto non può essere contestata sulla base:

- a) della forma elettronica;
- b) della mancanza di firma autografa;
- c) della trasmissione tramite piattaforma digitale;
- d) dell'assenza di documento cartaceo.

4. Il Collaboratore riconosce che la registrazione alla piattaforma, l'accesso ai servizi e la prosecuzione dell'attività costituiscono condotta concludente, valida come accettazione contrattuale ai sensi dell'art. 1327 c.c., anche in assenza di firma tradizionale.

5. La conservazione digitale del contratto, effettuata da Axiom tramite sistemi conformi agli standard di validità del CAD e alle norme tecniche AgID, garantisce l'autenticità, l'integrità e la disponibilità del documento, rendendolo opponibile al Collaboratore ai sensi dell'art. 2702 c.c.

6. In caso di aggiornamenti contrattuali ai sensi dell'Art. 19, la successiva prosecuzione dell'uso della piattaforma da parte del Collaboratore costituisce accettazione digitale delle nuove condizioni contrattuali, con pieno valore legale.

Contratto di Adesione al Servizio Digitale "Arsenio Lupin"

Tra

Axiom Srls, con sede legale in Via Adriano Cecioni n. 24, CAP 00155 – Roma (RM), codice fiscale e partita IVA 18241461005, capitale sociale interamente versato di €10.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (di seguito "Axiom" o "Fornitore");

E

l'Utente che, mediante registrazione telematica, sottoscrizione digitale o altra forma di accettazione elettronica equivalente, aderisce al presente contratto, dichiarando di aver compiuto il diciottesimo anno di età e di agire in qualità di soggetto avente piena capacità giuridica e di agire (di seguito "Utente").

Premesso che:

- a) Axiom Srls è titolare del software e della piattaforma digitale denominata "Arsenio Lupin", accessibile online e destinata a fornire contenuti formativi, analitici e informativi in materia economico-statistica e gestionale, attraverso abbonamento mensile;
- b) il servizio "Arsenio Lupin" non costituisce in alcun modo attività di consulenza finanziaria, intermediazione, gestione di portafogli o sollecitazione all'investimento, ai sensi del D.Lgs. 58/1998 (TUF), del Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) e della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II);
- c) l'Utente, previa attenta lettura e comprensione delle condizioni contrattuali, intende aderire al servizio alle condizioni qui di seguito riportate;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

(Seguono gli articoli da 1 a 22, come già redatti nei punti precedenti.)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Roma, [data di adesione telematica]

Per Axiom Srls
amministrazione@arseniolupin.com

Il Legale Rappresentante
Firma elettronica qualificata / digitale

Per il Collaboratore

Dichiarazione di accettazione mediante registrazione telematica e conferma digitale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. e dell'articolo 21 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Il Collaboratore, mediante firma elettronica semplice, avanzata o qualificata, ovvero mediante spunta di accettazione digitale all'interno della piattaforma, dichiara di aver letto integralmente, compreso e accettato senza riserve il presente contratto.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Collaboratore approva espressamente e specificamente le clausole contenute nei seguenti articoli del contratto:

- 4 (Natura del Rapporto)
- 5 (Corrispettivo e Struttura Provvisoria)
- 6 (Tracciamento e Attribuzione dei Clienti)
- 8 (Calcolo e Ammissibilità delle Provvigioni)
- 9 (Liquidazione delle Provvigioni e Pagamenti)
- 10 (Obblighi del Collaboratore)
- 11 (Responsabilità del Collaboratore)
- 13 (Limitazioni di Responsabilità della Società)
- 14 (Uso del Marchio e del Materiale Aziendale)
- 15 (Riservatezza e Protezione dei Dati)
- 17 (Recesso)
- 18 (Sospensione e Risoluzione per Giusta Causa)
- 19 (Modifiche Contrattuali e del Programma Provvisoria)
- 20 (Clausola di Manleva)
- 21 (Legge Applicabile e Foro Competente)

Il Collaboratore conferma la propria volontà negoziale e approva specificamente le clausole sopra elencate mediante selezione del relativo campo digitale ("spunta") o tramite firma elettronica avanzata, riconoscendone piena efficacia giuridica.

Il Collaboratore

Approvazione espressa delle clausole vessatorie mediante spunta digitale o firma elettronica conforme al D.Lgs. 82/2005.